
COMUNE DI PATTI

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE GENERALE



Elaborato:

REGOLAMENTO EDILIZIO

modificate da delibera di adozione n°31 del 09/11/2000 e dall' Ass. Terr. ed Ambiente in sede di approvazione

Tav: A 3

Scala:

Data:

1 2 MAG. 2006

Agg.:

Progettisti:

Dr. Arch. Letterio Orlando

Dr. Ing. Giuseppe Rodriquez



REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con Decreto Dirigenziale n.362 del 31.03.2004 del Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le Urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente

INDICE

П	١,	Γ	\cap	ıТ	\cap	١ ١	r
				, ,	 	, ,	

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I	NATURA	E SCOPI DEL	REGOLAMENTO	EDILIZIO

Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	2 3 4 5 6 7 8 9	Natura del Regolamento Edilizio Opere soggette alle prescrizioni del presente Regolamento Richiesta di concessione edilizia o autorizzazione e relativa documentazione Opere edilizie eseguite dal Comune Diritti comunali d'Ufficio Richiesta di concessione edilizia in variante Rilascio delle concessioni edilizie Effetti della concessione edilizia - Responsabilità Validità della concessione edilizia - rinnovo e revoca	pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.	4 4 5 8 8 8 8 9 10 10
AΠ.	10	Deroghe	pag.	10
CAF	O I	I <u>COMMISSIONE EDILIZIA</u>		
		Attribuzione della Commissione Edilizia	pag.	11
		Composizione della Commissione Edilizia - durata in carica	pag.	11
		Funzionamento della Commissione Edilizia	1 0	11
		Astensione dei singoli Commissari	pag.	
Art.	15	Istruttoria preliminare dei progetti	pag.	12
CAF	O I	II NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE		
Art.	16	Inizio dei lavori	pag.	13
Art.	17	Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza sulle costruzioni	pag.	13
Art.	18	Ultimazione dei lavori - certificato di conformità	pag.	14
Art.	19	Licenza di abitabilità o di agibilità	pag.	14
Art.	20	Vincolo di destinazione	pag.	14
Art.	21	Edificazione in prossimità di incroci e biforcazioni di strade		
		al di fuori dei centri abitati	pag.	14
Art.	22	Altezza dei fabbricati in angolo di strade; risvolti e conguagli	pag.	15
		Cortili		15
		Chiostrine	pag.	15
		Sporgenze - aggetti - balconi - pensiline - tettoie	pag.	16
Art.	26	Bow - Window	pag.	16

TITOLO II

NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICI ED ESTETICI DEI FABBRICATI

CAPO I	CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI		
Art. 27	Estetica degli edifici	pag.	18
	Opere esterne dei fabbricati	pag.	
	Serramenti - persiane - inferriate	pag.	
	Iscrizioni - insegne - stemmi - vetrine	pag.	
Art. 31	Tende aggettanti nello spazio pubblico	pag.	
Art. 32	Numeri civici e tabelle stradali	pag.	
Art. 33	Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte	pag.	
CAPO I			
	<u>INTERNI DEI FABBRICATI</u>		
Art. 34	Locali abitabili - locali ad uso commerciale - industriale ed artigianale	pag.	20
	Locali monovani	pag.	2
Art. 36		pag.	
	Servizi igienico-sanitari	pag.	
	Abitazioni a piano terreno e rialzato	pag.	
	Sottotetti	pag.	
	Mansarde	pag.	
	Scale e vani ascensori	pag.	
	Seminterrati e cantinati	pag.	
Art. 43	Coperture	pag.	24
CAPO I	II NORME TECNICHE DI IGIENE		
Art. 44	Smaltimento delle acque pluviali	pag.	25
Art. 45	Smaltimento delle acque di rifiuto	pag.	
Art. 46	Igiene del suolo e del sottosuolo pubblico	pag.	26
Art. 47	Camini e scarichi di vapore e gas	pag.	26
Art. 48	Locali per il temporaneo deposito dei rifiuti solidi urbani - sacchetti a perdere	pag.	27
Art. 49	Efficacia del vigente Regolamento di igiene	pag.	27
TITOLO) III		
STABII	LITÀ - SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON	NICH	E
Art. 50	Norme generali di buona costruzione e di previsione antincendio	pag.	28
Art. 51	Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche	pag.	28
Art. 52	Requisiti di stabilità delle costruzioni - Edifici pericolanti	pag.	28

TITOLO IV NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE Art. 53 Edifici di uso e interesse collettivo 29 pag. pag. 29 Art. 54 Edifici per aziende industriali - commerciali - agricole Art. 55 Depositi - magazzini pag. 29 Art. 56 Case rurali pag. 30 Art. 57 Ricoveri per gli animali pag. 31 Art. 58 Concimaie pag. 32 TITOLO V NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I **DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI** pag. 33 Art. 59 Formazione dei cantieri Art. 60 Sgombero e trasporto dei materiali pag. 33 Art. 61 Rimozione degli impianti di cantiere pag. 34 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SUOLO ED IL CAPO II SOTTOSUOLO PUBBLICO Art. 62 Rinvenimenti e scoperte pag. 34 Art. 63 Lavori nel pubblico sottosuolo pag. 34 Art. 64 Installazione su spazio pubblico pag. 35 Art. 65 Rimozione di opere che occupano spazio pubblico pag. 35 TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI** Art. 66 Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti 36 pag. Art. 67 Sanzioni per manomissione di opere pubbliche pag. 36 Art. 68 Disposizioni finali pag. 36

REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 - Natura del regolamento edilizio

Il presente Regolamento costituisce integrazione delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.

Art. 2 - Opere soggette alle prescrizioni del Presente Regolamento

L'autorizzazione e/o la concessione edilizia sono richieste nei casi di cui al titolo I delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale. In particolare **è richiesta la concessione** edilizia per le seguenti opere:

- costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale sia all'interno che all'esterno di fabbricati:
- costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico e privato, opere e costruzioni sotterranee, alterazione degli alberi ornamentali d'alto fusto;
- opere di urbanizzazione primarie (strade residenziali, spazi di sosta o parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato);
- modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloriture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi affaccino su strade, piazze od aree pubbliche che su aree private;
- collocazione, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti lapidei, statue o pezzi d'arte esposti a vista del pubblico, chioschi, distributore di carburante e simili;
- collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato.

Non è richiesta la concessione edilizia per i seguenti lavori sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse storico - artistico:

- demolizione e costruzione di pavimenti interni;
- coloriture e decorazioni interna, o in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
- spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o

biologiche già esistenti;

- impianti di servizio, accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti salvo l'osservazione delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili all'esterno.

Potranno essere eseguiti senza domanda di autorizzazione e/o concessione le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediatamente comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di autorizzazione e/o concessione.

L'autorizzazione e/o la concessione devono essere richieste nei casi di cui al comma precedente, anche per le opere da eseguirsi in ottemperanza alle previsioni di piani esecutivi e per quelle che i privati intendano costruire su aree demaniali.

Per le opere da costruirsi da parte dei privati su aree demaniali, deve essere richiesta, nei casi specificati nel presente articolo, la concessione edilizia o l'autorizzazione. I lavori non espressamente elencati nel presente articolo vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione, su parere della Commissione Edilizia.

Art. 3 - Richiesta di concessione edilizia o autorizzazione e relativa documentazione

La richiesta di concessione o autorizzazione, firmata dal proprietario o da chi ne ha titolo, deve essere indirizzata al Sindaco. Nella richiesta dovranno esplicitamente risultare:

- a) l'elezione del domicilio legale dei firmatari, nonché data, luogo di nascita e numero di codice fiscale.
- b) i nominativi, con relativo domicilio, del progettista e del direttore dei lavori, nonché il numero di codice fiscale.

Il nominativo dell'assuntore dei lavori e dell'assistente potrà essere comunicato successivamente ma, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori. L'eventuale sostituzione o dimissione del Direttore dei lavori dovrà essere notificata al Sindaco entro cinque giorni della sua effettuazione sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza d'ufficio della concessione o autorizzazione. Il Sindaco, qualora nulla osti, provvederà a modificare gli atti relativi alla concessione o autorizzazione. Le richieste di concessione dovranno essere corredate dai seguenti atti ed elaborati:

- a) una relazione illustrativa delle opere che si intendono eseguire, con l'indicazione dell'uso cui l'edificio sarà destinato; la relazione dovrà contenere la descrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dei colori previsti per le tinteggiature esterne eventuali, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimangono inedificate degli impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque bianche e nere dell'impianto di riscaldamento, se previsto.
- b) estratto di mappa catastale aggiornato ai novanta giorni precedenti, certificato catastale e titolo di proprietà.
- c) corografia stralcio dello strumento urbanistico.
- d) planimetria d'insieme, in scala non inferiore ad 1:500, quotata ed orientata, estesa ad una fascia almeno 40 metri esternamente al lotto, riproducente la situazione originaria e i luoghi, ivi compresi la denominazione e la larghezza delle strade adiacenti; i nomi di proprietari

- confinanti; le altezze degli edifici circostanti e le relative distanze dai confini dal lotto; l'indicazione delle reti dei pubblici servizi; l'individuazione degli alberi di alto fusto e di ogni eventuale altro particolare di rilievo, l'andamento altimetrico dell'area e delle zone circonvicine; gli eventuali fabbricati esistenti all'interno del lotto.
- e) planimetria d'insieme, nella medesima scala della planimetria di cui al punto d), quotato ed orientata dove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali, altezze e distanze, l'opera progettata, unitamente a tutte le coerenze. Nella planimetria d'insieme, estesa ad una fascia di almeno 40 metri esternamente al lotto, dovrà essere riportata la precisa ubicazione dell'opera, la denominazione e la larghezza delle strade adiacenti, i nomi di proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, l'indicazione delle reti dei pubblici servizi l'individuazione degli alberi di alto fusto esistenti e di ogni eventuale altro particolare di rilievo l'andamento altimetrico dell'area e delle zone circonvicine, la sistemazione della zona non edificata (parcheggi, piazzali di scarico, depositi materiali, lavorazioni allo scoperto, giardini etc...), la recinzione, gli ingressi e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato, oltre che lo Stato di diritto rispetto alle servitù attive e passive.
- f) gli alzati schematici degli edifici circostanti con le indicazioni delle eventuali aperture e veduta prospettanti sull'immobile, in applicazione del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, art. 9.
- g) tutti i prospetti dell'edificio nella scala 1:100 o maggiore, con l'indicazione delle principali dimensioni planimetriche e altimetriche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture ed il tipo dei relativi infissi ed avvolgibili, dei materiali impiegati e il loro colore, delle zoccolature, degli eventuali spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici.
- h) le piante di ogni piano (quando non siano identiche fra loro) e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture, nella scala 1:100 o maggiore, comprensive di: destinazione d'uso, dimensioni e superfici dei locali; spessori murari, quote planimetriche e altimetriche dimensioni delle aperture ubicazione degli apparecchi igienici delle canne fumarie, pluviali e degli scarichi; strutture portanti indicazioni di pavimentazioni esterne, recinzioni, arredi esterni, tappeti erbosi, arbusti e piante nonché rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione; impianti di depurazione quote, pendenze e diametri delle condotte); indicazioni sui materiali della coperture; senso della falde e pendenze; volumi tecnici, camini e relativi punti di calata dei pluviali lucernari etc....
- i) almeno due sezioni verticali in scala 1:100, dettagliatamente quotate ortogonali fra di loro, di cui una in corrispondenza dell'edificio nella direzione della linea di massima pendenza del terreno, riferita a punti fissi di linea di livello per una estensione a monte e a valle non inferiore a metri 20, con indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione.
- una prospettiva dell'opera da un punto di vista reale, indicata in planimetria, ove si tratti di nuova costruzione edilizia, ampliamento o soprelevazione, avente particolari caratteristiche architettoniche ed urbanistiche.
- m) foto d'insieme a colori della zona interessata.
- n) esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto, nel caso di intervento su

manufatto esistente.

- o) gli stampanti all'uopo eventualmente predisposti dall'Amministrazione comunale, compilati in ogni loro parte.
- p) a supporto della richiesta di Concessione Edilizia dovrà, inoltre, essere redatto apposito studio geologico, che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 04.02.77. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e quantità degli scarichi civili e industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche alle modalità di smaltimento degli stessi.

La relazione illustrativa e gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in quattro copie. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente la richieste dovranno essere corredate, da una relazione esplicativa, nonché da elaborati grafici e fotografici sufficienti per una esatta ubicazione ed una esauriente rappresentazione delle opere previste e dallo stato di fatto esistente, oltre quanto prescritto al precedente punto b).

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, nel formato di cm 21x31, devono essere datati, e firmati foglio per foglio dal progettista e dalla ditta proprietaria e rilegati in unico fascicolo oppure, in caso di vasta rappresentazione, riuniti in unica carpetta completa degli estremi di progetto dell'elenco dei disegni e degli allegati contenuti.

In ogni caso, a ciascun disegno od allegato dovrà corrispondere un numero di ordine progressivo.

Nei progetti di modifica, ampliamento o restauro di fabbricati, i disegni devono inoltre rappresentare lo stato attuale dell'edificio e quello che si vuole sostituire, con tutte le necessarie indicazioni, utilizzando anche opportuna documentazione fotografica a colori.

All'uopo dovranno usarsi nel disegno le seguenti tinte convenzionali: nero per opere preesistenti - giallo per le demolizioni e gli scavi - rosso per le nuove costruzione o riempimenti.

I progetti di sistemazioni urbanistiche dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni del P.R.G. e della legislazione vigente.

I progetti di zone verdi ed attrezzate, di monumenti, e di elementi decorativi o reclamistici, dovranno prevedere un conveniente ambientamento e contenere elementi tecnici tali da consentire una precisa localizzazione.

L'Amministrazione comunale può eseguire opere di consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento e soprelevazione, nonché di ogni nuova costruzione, a condizione che i progetti abbiano riportato parere favorevole della Commissione Edilizia e che sia stata rilasciata la relativa concessione o autorizzazione del Sindaco.

Art. 5 - Diritti comunali d'ufficio

Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione, la ditta dovrà esibire modulo comprovante l'effettuazione del versamento dei diritti comunali d'ufficio per l'istruzione della pratica.

Tali diritti vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio comunale e si compongono di una somma fissa e di una somma proporzionale alla cubatura.

I proventi di tale diritto sono soggetti a specifica destinazione. Essi possono essere esclusivamente utilizzati per far fronte alle spese della istruzione delle singole pratiche e per la dotazione agli uffici urbanistici di strumenti ed attrezzature idonee all'attività relativa.

Art. 6 - Richiesta di concessione o autorizzazione edilizia in variante

I lavori per i quali è stata conseguita concessione o autorizzazione edilizia dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato a corredo della richiesta ed alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione medesima.

Nel caso si intendesse apportare varianti al progetto di cui sopra, deve essere richiesta apposita "concessione o autorizzazione edilizia in variante".

La richiesta, che dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 3 del presente regolamento deve essere corredata da quanto previsto per le opere edilizie nello stesso art.3.

Le opere oggetto di variazione che possono essere eseguite prima del rilascio della concessione o autorizzazione in variante sono disciplinante dalla L. n. 47/85 e dalla L. R. n° 37/85.

In ogni caso la concessione in variante non può essere richiesta dopo la scadenza della validità di quella originaria e non modificata in alcun modo i termini e di decadenza previsti per il progetto originario.

Art. 7 - Rilascio delle concessioni edilizie

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della concessione di costruzione, alla quale deve allegare una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

La validità della licenza è subordinata all'adempimento da parte del richiedente di tutte

le formalità richieste dalle leggi vigenti, fra cui l'attestazione dell'avvenuta denuncia al Genio Civile delle opere in cemento armato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 5/11/71 n° 1086.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della Concessione edilizia, nella concessione dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione Edilizia.

Copia della Concessione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e per materia.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

La procedura per il rilascio della Concessione Edilizia dovrà seguire l'iter di cui ai commi 2.3.4.5 dell'art. 2 della L. R. 31/05/1994 n° 17.

Con tale atto il Sindaco concede la facoltà di eseguire le opere, condizionando, ove ne ricorra il caso, detta esecuzione ad eventuali modalità analiticamente specificate nella concessione stessa.

Dall'avvenuto rilascio della "Concessione" viene data notizia al pubblico secondo le modalità prevista dalla legge.

Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali della "Concessione edilizia" e dei relativi atti di progetto.

In riferimento allo stato delle opere di urbanizzazione, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla esistenza delle condizioni previste dalla legislazione urbanistica vigente.

Per ottenere il rilascio della "concessione" bisognerà provvedere a completare la documentazione con:

- a) bollettino di versamento a conguaglio delle somme di cui all'art.5 del presente regolamento;
- b) dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati a parcheggio;
- c) versamento contributo di cui all'art.3 della L. n. 10 del 28/1/1977, secondo le modalità previste dalla legislazione urbanistica vigente.

L'atto di concessione deve essere trascritto nei registri immobiliari, con le modalità di cui all'art. 36 della L. R. n. 71/12/1978.

Art. 8 - Effetti della concessione edilizia - responsabilità

La "Concessione" viene rilasciata, in ogni caso, sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia. Il committente titolare della "concessione", il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento che delle modalità esecutive particolari fissate nella "Concessione"

Art. 9 - Validità della concessione edilizia - rinnovo e revoca

La "Concessione" è personale ed è valida esclusivamente per il committente titolare della "concessione" stessa al quale è intestata, salvo il caso dell'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona o ente al quale dovrà essere intestata.

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, del terreno o dell'immobile, gli eredi, concessionari o aventi causa devono chiedere la voltura dell'intestazione della relativa concessione al comune che accerta i motivi a fondamento della richiesta voltura, emetterà il relativo provvedimento, fermo restando il periodo di validità della originaria concessione.

Le concessione non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno del rilascio della concessione. Eventuali proroghe del termine per la ultimazione dei lavori sono concesse solo ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 71 del 27/12/1978.

Prima della decadenza del termine suddetto potrà essere richiesto una tantum il rinnovo della concessione che il Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

La licenza di costruzione decade per i seguenti motivi:

- quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- quando la concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non rifletti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
- quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova concessione.

In caso di violazione di norme di legge o di norme contenute negli strumenti urbanistici, dovranno applicarsi i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio.

Art. 10 - Deroghe

Quando anche trattandosi di edilizia residenziale privata, ricorrono motivi di pubblici interessi a carattere urbanistico od edilizio, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può concedere la concessione edilizia in deroga alle norme del presente regolamento ed a quelle del Piano Urbanistico.

Le norme derogabili sono quelle relative: alle variazioni di parti di zone del territorio comunale senza modificare le direttive generali e in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati.

CAPO II COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 11 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

Per l'accertamento della rispondenza dei progetti alla normativa vigente e per l'esame tecnico - urbanistico dei progetti stessi è costituita una Commissione Edilizia.

Il parere della Commissione Edilizia è atto interno obbligatorio e non vincola il Sindaco ad adottare in conformità di esso i provvedimenti di sua competenza.

Tali provvedimenti però dovranno essere motivati nel caso di difformità del parere espresso dalla Commissione.

Art. 12 - Composizione della Commissione Edilizia - Durata in carica

La Commissione Edilizia è composta da:

- 1) il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- 2) l'Assessore al ramo;
- 3) l'Ufficiale Sanitario Comunale;
- 4) il tecnico comunale;
- 5) due ingegneri designati sulla base di terne proposte dal rispettivo Ordine Professionale;
- 6) due architetti designati sulla base di terne proposte dal rispettivo Ordine Professionale;
- 7) altri professionisti esperti nella materia urbanistica ed edile;
- 8) un Geometra designato sulla base di terna proposta dal Collegio dei Geometri;

I Commissari di cui ai punti 5,6, 7 e 8 - che vengono scelti dal Sindaco ad ogni inizio di mandato - durano in carica per tutta la durata del mandato stesso e non sono eleggibili per 2 volte consecutive. I Commissari elettivi saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

I membri elettivi dichiarati dimissionari decaduti etc. saranno sostituiti da altri Commissari da eleggersi con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Tali Commissari restano in carica fino al completamento del mandato da parte degli altri Commissari.

Il Sindaco può invitare a partecipare ai lavori della Commissione con voto consultivo esperti con incarico limitato alle sedute in cui sono invitati.

La Commissione Edilizia deve essere rinnovata ogni quattro anni.

Art. 13 - Funzionamento della Commissione edilizia

La Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o in sua assenza, dall'Assessore al ramo o suo delegato.

La Commissione si riunisce su convocazione del Sindaco.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate dal Segretario Comunale o da suo delegato all'uopo designato da Sindaco, che ha l'incarico di redigere i verbali, che dovranno essere firmati dal Presidente e dal commissario anziano presente e controfirmati dal Segretario. Il segretario non ha diritto a voto.

Il Segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione Edilizia sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del ______ " indicando la data ed il parere (favorevole o contrario) con la vidimazione del Commissario anziano presente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più 1 dei componenti le Commissioni; in seconda convocazione con l'intervento di 1/3 dei componenti.

L'invito alla riunione della Commissione - reso ai partecipanti con almeno 48 ore di anticipo - deve specificare un intervallo di tempo di almeno un'ora fra la prima e la seconda convocazione. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei voti, espressi in maniera palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Astensione dei singoli Commissari

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi componenti, questi, se presente, deve denunziare tale sua condizione e non deve assistere, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Della osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

Art. 15 - Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 30 giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali, dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti, il parere favorevole della Soprintendenza ai monumenti, quello del Corpo dei Vigili del fuoco, delle Autorità Militari o della Regione, del Genio Civile competenti ai sensi della Legge n° 64/74 e dell'art. 25 della Legge 25/11/1962 n° 1684 e di altri Enti (agli effetti, rispettivamente, dei vincoli archeologici, paesistici e monumentali, della prevenzione degli incendi, dei vincoli militari, idraulici, forestali, ecc.).

La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione edilizia e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa.

L'istruttoria preliminare dei progetti dovrà avvenire secondo quanto previsto dai commi 3-5-7-8 dell'art. 2 della L. R. 17/94.

CAPO III NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 16 - Inizio dei lavori

Per i nuovi edifici da eseguirsi sul confine di aree pubbliche, il proprietario dovrà attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici che, a sua richiesta e dietro versamento delle spese e dei diritti prescritti, gli saranno indicati e fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione. Sarà redatto all'uopo un verbale che dovrà essere firmato dalle due parti.

Il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio alle opere deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché il nominativo e la residenza del costruttore.

Il direttore dei lavori ed il costruttore, a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell'inizio delle opere, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato.

Qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra.

Art. 17 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza sulle costruzioni

Il Sindaco esercita la vigilanza sulla attività edilizia, sulle modifiche di destinazione degli immobili e, in generale, sulle opere di modificazione del suolo.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle vigenti leggi, dal Regolamento edilizio o da quelle indicate nell'autorizzazione o nella concessione, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata l'autorizzazione o concessione originaria e le eventuali varianti, sarà controllata dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti. A tal uopo la concessione o autorizzazione e i disegni recanti l'approvazione, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata. Nell'eventualità di interruzione di lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso preventivo o, al massimo entro le 24 ore successive, al Sindaco che, sentiti i propri Uffici competenti, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

I funzionari, agenti ed incaricati del controllo del Comune possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi nei casi previsti dalle norme vigenti.

La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della concessione edilizia, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l'inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate sull'autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 18 - Ultimazione dei lavori - Certificato di conformità

Per tutte le opere edilizie il titolare della concessione dovrà dare immediata comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori, corredandola con i relativi certificati rilasciati dal Genio Civile.

La richiesta di attestato di conformità, dopo l'ultimazione dei lavori, dovrà essere corredata di idonea documentazione fotografica delle facciate e delle sistemazioni esterne.

Il Sindaco, accertata entro i successivi 30 giorni, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti comunali, la rispondenza delle opere eseguite a quelle previste in oggetto, rilascia apposito attestato di conformità.

In caso le opere risultino eseguite in maniera difforme rispetto al progetto, il Sindaco comunicherà all'interessato il rigetto della domanda, avviando le procedure consequenziali previste dalla legge.

Anche per le opere soggette ad autorizzazione del Sindaco, il titolare di questa dovrà comunicare al Comune l'ultimazione dei lavori.

Art. 19 - Licenza di abitabilità o di agibilità

Nel caso di fabbricati, successivamente all'ottenimento del certificato di conformità e non oltre i 60 giorni successivi, il titolare della concessione edilizia dovrà rivolgere istanza al Sindaco per il rilascio di licenza di abitabilità o di agibilità, corredando la domanda degli idonei allegati certificativi.

Il Sindaco provvederà, entro 60 giorni, al rilascio della licenza, ove la costruzione non presenti inconvenienti sotto i profili igienici e sanitari.

Art. 20 - Vincolo di destinazione

Nessun fabbricato può essere destinato ad usi differenti da quelli indicati nella concessione o autorizzazione edilizia per esso rilasciata. Eventuali cambiamenti di destinazione, vengono disciplinati dall'art. 13 delle norme di attuazione del P.R.G. Ogni mutamento di destinazione in contrasto con quanto disposto nel presente articolo rende la costruzione, o la parte di essa interamente abusiva a termini di legge.

Art. 21

Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati, l'edificazione è soggetta all'osservanza della zona di rispetto indicata nelle norme o nelle tavole del P.R.G..

Tale zona non sarà in ogni caso minore di quella determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti del distacco, la cui larghezza a partire dal punto di intersezione degli

stessi sia pari al doppio della distanza competente a ciascuna strada e il terzo lato sulla retta congiungente i due punti estremi dei lati precedenti, secondo quanto fissato dall'art. 5 del D. M. 1 aprile 1968.

Art. 22 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada - risvolti e conguagli

Salvo quanto disposto dal P.R.G. e dalle vigenti norme tecniche per la costruzione di zone sismiche, nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte della strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

Art. 23 - Cortili

Si definiscono cortili gli spazi interni di fabbricati e dai quali prendono area e luce i locali dei fabbricati stessi.

Sono "cortili aperti" quei cortili che sono delimitati da fabbricati su tutti i lati e sono collegati con strade ed aree pubbliche sia direttamente, sia attraverso parte di cortile appartenente ad altri proprietari, purché convenzionati.

In tutti gli altri casi gli spazi interni sono da considerarsi "cortili chiusi".

Nelle zone, nelle quali il tipo edilizio prescritto ammette i cortili, la loro superficie dovrà essere non inferiore a un quarto della superficie complessiva delle pareti che li delimitano.

La luce libera davanti ad ogni finestra sulla normale ad essa non dovrà mai, in nessun caso, essere inferiore ai m 10.

L'altezza di ciascuna parete per la determinazione della sua superficie ai fini del calcolo del rapporto di cortile, sarà misurata, a partire dalla quota - qualunque essa sia - del piano di calpestio del cortile stesso.

Un cortile, anche se appartenente a diverse proprietà, potrà essere calcolato come unico qualora sia intervenuta, tra i proprietari interessati regolare convenzione redatta da un Notaio, previo consenso del Comune e debitamente registrata, nella quale risultino gli impegni reciprocamente assunti.

Nel caso che venga stipulata la convenzione di cui sopra, le eventuali divisioni interne dei cortili saranno considerate e valutate dall'Amministrazione come opere di sistemazione esterna.

Art. 24 - Chiostrine

La costruzione chiostrine può ammettersi esclusivamente per diretta illuminazione e ventilazione di locali igienici, bagni, scale, ripostigli, corridoi di disimpegno con esclusione di tutti gli ambienti di abitazione nonché di cucine, forni, laboratori e simili emananti esalazioni ed odori molesti e nocivi.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie. Nelle chiostrine non sono permesse rientranze nel perimetro, né balconi in nicchie né aggetti di qualsiasi altro tipo.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera uguale a 1/20 della somma della superficie dei muri che la delimitano e la distanza, misurata perpendicolarmente tra i muri opposti, non dovrà essere inferiore a m 3.

Art. 25 - Sporgenze - Aggetti - Balconi - Pensiline - Tettoie

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm 10 rispetto all'allineamento stradale sino all'altezza di m 2,50 dal piano del marciapiede. Non sono consentite zoccolature sul suolo pubblico. E' però facoltà del Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, consentire speciali eccezioni alle disposizioni del presente articolo, per gli edifici pubblici o destinati al culto.
- b) porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusure di altro tipo che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 4 dal marciapiede pedonale o, in mancanza, dal piano stradale.

Inoltre, negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico:

- a) tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere muniti di serramenti che non si aprono verso l'esterno, salvo quando l'apertura verso l'esterno sia richiesta da prescrizioni di sicurezza, nel qual caso dovranno essere adottate le cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo.
- b) i balconi e le pensiline non possono collocarsi all'altezza minore di m 4,00 sopra il piano del marciapiede o di m 4,50 sopra quello della carreggiata. Tale altezza va misurata dal piano di spiccato a quello di intradosso del balcone o della pensilina. Le mensole si sostegno dovranno essere collocata ad altezze non inferiori a quelle sopraddette.
- c) balconi e pensiline non sono permessi lungo spazi pubblici che non raggiungano almeno i dieci metri di larghezza. Lungo spazi pubblici eguali o superiori a 10 metri di larghezza sono consentiti aggetti di balconi con pensiline non superiore a 1/10 della larghezza, con un massimo di m 2,00.
- d) lungo gli spazi pubblici che non raggiungono almeno i m 10,00 di larghezza, sono consentiti aggetti di cornicioni di coronamento e di gronde di tetto non superiori a 1/20 della larghezza.

Lungo gli spazi pubblici uguali o superiori a m 10,00 di larghezza sono consentiti aggetti di cornicioni di coronamento e di gronde di tetto non superiore ad 1/10 della larghezza, con un massimo di m 1.50.

Non sono ammesse tettoie poggianti sul suolo pubblico.

Art. 26 - Bow - Window

Per *bow-window* s'intende l'aggetto di parte della facciata - anche se a pareti vetrate - oltre il piano principale di essa.

Il bow-window su spazio pubblico è ammesso a condizione:
- che la strada sulla quale prospetta sia di larghezza uguale o superiore a m 15;

- che lo sporto massimo consentito non superi m 1,50;
- che il volume del bow-window venga computato nel calcolo della volumetria ammessa per il fabbricato;
- che per esso venga pagata tassa di occupazione suolo.

TITOLO II NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICI ED ESTETICI DEI FABBRICATI

CAPO I CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI

Art. 27 - Estetica degli edifici

Tutti i fabbricati nonché ogni altro manufatto comunque soggetto alla pubblica vista, con speciale riguardo alla loro ubicazione, debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico consono alla località in cui sorgono, armonizzati con l'insieme di cui sono parte e tali da corrispondere alle esigenze del decoro edilizio cittadino.

Le parti di un edificio comunque visibili da spazi pubblici dovranno essere sistemate decorosamente.

Non si possono costruire né conservare servizi igienici e condutture relative e altre tubazioni sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire, ristrutturare, restaurare, o comunque modificare servizi igienici esterni nei cortili.

E' facoltà della Commissione edilizia di richiedere, in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della corrispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e, nella concessione edilizia.

Art. 28 - Opere esterne dei fabbricati

Salve le eccezioni espressamente previste nelle norme di attuazione del P.R.G., tutte le opere incidenti all'esterno dei fabbricati esistenti sono soggette alle disposizioni relative alle nuove costruzioni. Le opere di consolidamento, di ordinaria e straordinaria manutenzione (comprese le coloriture, anche parziali) il restauro conservativo la ristrutturazione edilizia concernenti le fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenente a proprietari diversi, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.

Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti, nonché a quelli venuti a scoprirsi per trasformazione comunque prodotta.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e di quei muri di cinta e di sostegno che non rispondono alle norme suddette e siano causa di deturpamento dell'ambiente, mediante intimazione individuale ai proprietari, nella quale sia stabilito il periodo di tempo consentito per la esecuzione dei lavori.

Art. 29 - Serramenti - Persiane - Inferriate

Le porte dei negozi, ingressi d'abitazione etc. prospettanti su vie o spazi pubblici, dovranno aprirsi verso l'interno (salvo quando l'apertura verso l'esterno sia richiesta da prescrizioni di sicurezza) e non presentare, aperto o chiuso, alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro. Le finestre al piano terreno, aventi quota inferiore a m 4,00 dal piano di marciapiede o m 4,50 dal piano di campagna o dalla carreggiata stradale, non potranno essere munite di persiane e gelosie verso l'esterno.

Art. 30 - Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Vetrine

L'apposizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe, inferriate, cartelli, anche provvisori, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno degli edifici, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell'edificio.

L'autorizzazione verrà richiesta allegando ad apposita istanza in carta legale, quanto prescritto al precedente art. 3.

Gli aggetti delle iscrizioni e delle insegne non debbono oltrepassare cm 25 dall'allineamento stradale.

Le vetrine non possono aggettare su spazi pubblici.

Può essere consentito di apporre insegne a bandiera qualora queste non rechino disturbo alla viabilità, non nuocciono al decoro dell'ambiente, e la loro installazione sia accettata dai proprietari del fabbricato.

E' vietato apporre insegne su pali ricadenti su spazi pubblici.

La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d'arte, dovrà essere preventivamente denunziata al Sindaco che, sentito il parere della Commissione Edilizia potrà intimarne la conservazione per il riconosciuto valore storico e artistico.

Art. 31 - Tende aggettanti nello spazio pubblico

Quando non nuocciono al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può permettere, con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.

Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte a solo traffico pedonale.

Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tali tende dovrà di regola, distanziarsi di 50 cm dal ciglio del marciapiede.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a m 2,20 dal marciapiede.

Per immobili di interesse archeologico, storico - artistico, monumentale ed ambientale, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla - osta della competente Soprintendenza

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.

Art. 32 - Numeri civici e tabelle stradali

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie delle piazze, etc., delle tabelle e targhe di viabilità, nonché infissi, ganci, lampade e simili per la pubblica illuminazione.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici è predisposta dal comune a spese dei proprietari degli edifici.

L'apposizione e la conservazione delle tabelle o targhe toponomastiche di viabilità etc. è fatta dal Comune a proprie spese.

I proprietari saranno tenuti al loro ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatto ad essi imputabile.

Art. 33 - Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte

Nel caso si intende recingere le aree scoperte, i parchi e i giardini nonché le zone private interposte tra i fabbricati, strade e piazze pubbliche e da queste visibili, tali recinzioni non devono superare l'altezza di m 3,00 salvo diverse disposizioni di P.R.G.

Dette aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico.

Le recinzioni non debbono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

CAPO II CARATTERISTICHE E REQUISITE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI FABBRICATI

Art. 34 - Locali abitabili - Locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale

Tutti i vani destinati ad abitazione, studi professionale ed uffici, pubblici e privati, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

- essere illuminati ed aerati direttamente dall'esterno con una o più finestre aventi superficie complessiva non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
- avere le pareti libere da interramenti; salvo i casi di cui al successivo art. 42;
- nel caso di vani prospettanti verso il terrapieno, occorre lasciare o creare un intervallo di

isolamento di almeno m 3,00 completamente libero di balconi bow - window ed altri aggetti, (misurati al piede del fabbricato dalla proiezione del corpo più aggettante) e deve essere previsto e costruito un idoneo sistema di raccolta ed allontanamento di acque piovane;

- avere una larghezza minima di m 2,00 una superficie minima di mq 9,00 ed una cubatura di almeno mc. 24.30:
- avere altezza minima netta non minore di m 2,70; per i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e disimpegni) l'altezza minima netta non può essere inferiore a m 2,40; i corridoi devono avere larghezza non minore di m 1,20.

I locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono:

- avere altezza non minore di m 3,00;
- essere illuminati ed aerati direttamente dall'esterno con una o più aperture aventi superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata ed illuminazione artificiale.

Art. 35 - Locali monovani

Gli alloggi monovano devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 se per una persona e non inferiore a mq 38, se per due persone.

La zona cottura eventualmente annessa al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 36 - Cucine

Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere una cucina rispondente ai requisiti igienici richiesti . Qualora la cucina non sia ricavata nell'ambiente tinello, questa dovrà avere una superficie minima di mq 12.

Le pareti della cucina dovranno essere rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza minima di m 1,60.

Su solai delle cucine dovrà essere collocato uno strato impermeabilizzante con risvolto sulle pareti verticali d'ambito di almeno cm 15.

Art. 37 - Servizi igienico - sanitari

Ogni alloggio destinato ad uso di abitazione sia civile che rurale, deve comprendere almeno un servizio igienico con lavabo, vaso, bidet e vasca da bagno o doccia.

Gli appartamenti, i locali, i depositi, i laboratori artigianali, non destinati ad abitazione, dovranno comprendere un servizio igienico con lavabo, vaso e bidet.

Tutti i pubblici servizi dovranno inoltre essere dotati di adeguati servizi igienici, con antibagno, ad uso pubblico.

Ai servizi igienici, anche se muniti di antibagno, non si potrà accedere dalle cucine.

I servizi igienici non dovranno comunicare direttamente con ambienti di abitazione, incluse le camere da letto.

Gli ambienti destinati a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq 2,00 con il lato minimo di almeno m 1,00.

Le pareti dovranno essere rivestite di materiali impermeabile fino all'altezza di m 1,60 dal pavimento.

Sui solai dovrà essere collocato uno strato di materiale impermeabilizzante con risvolto sulle pareti d'ambito di almeno cm 15.

Le pareti che dividono i servizi igienici dagli locali dovranno essere in muratura ed avere uno spessore non minore di cm 15.

I servizi igienici, ove illuminati ed aerati direttamente dall'esterno dovranno essere muniti di finestre, con luce netta non inferiore a mq 0,80, prospettanti su strade, cortili e passaggi laterali, zone di distacco e chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Ove non direttamente aerati dall'esterno, i servizi igienici dovranno essere muniti di apparecchiature tecniche tali da consentire aerazione forzata con ricambio di almeno 5 volume/ora.

I servizi igienici e le relative colonne di scarico dovranno essere sistemati nell'interno degli alloggi.

Art. 38 - Abitazione a piano terreno e rialzato

Gli ambienti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati di almeno cm 15 sul livello della sistemazione esterna e devono essere provvisti salvo il caso di sottostanti locali sotterranei di un vespaio aerato dell'altezza di almeno cm 40.

Art. 39 - Sottotetti

I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale, e non sono computati nella volumetria a condizione che le falde vengano impostate a non più di cm 50 dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale o soffitto e che le falde abbiano unica pendenza (non superiore al 35%) e altezza netta al colmo non superiore a m 3,00.

In caso contrario verranno conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all'intradosso delle falde, e l'altezza massima del fabbricato sarà riferita al punto medio dell'intradosso delle falde fra l'imposta e il colmo.

Nei sottotetti sono ammessi locali abitabili alle seguenti condizioni:

- i vani abbiano altezza netta minima di m 2,40 e media di m 2,70;
- i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e disimpegni) abbiano altezza netta minima di m 2,10 e media di m 2,40;
- tali vani e locali accessori vengano conteggiati per intero nella volumetria, computata fino

all'intradosso delle falde;

- l'altezza massima del fabbricato sia riferita al punto medio dell'intradosso delle falde;
- la copertura sia realizzata a falde continue;
- le aperture siano realizzate mediante abbaini ovvero mediante interruzione delle falde in corrispondenza delle aperture stesse per tutta la loro larghezza e incrementata di cm 20 per lato:
- siano osservate tutte le prescrizioni specifiche relative ai locali abitabili.

I sottotetti possono essere accessibili ed utilizzabili, nel rispetto di tutte le norme, le leggi e i regolamenti interessati.

Art. 40 - Mansarde

Si definiscono mansarde i sottotetti di cui all'articolo 37 del presente regolamento aventi caratteristiche e dimensioni atte ad essere utilizzate come abitazione.

Queste oltre a essere regolate dalle norme di cui all'art. 37 devono possedere i requisiti richiesti all'uso a cui viene adibita nonché alle norme igieniche e di risparmio energetico.

In particolare il solaio di copertura dovrà essere realizzato con materiali e tecnologie atte ad assicurare una ottima coibentazione degli ambienti sottostanti.

Art. 41 - Scale e vani per ascensori

Tutti gli edifici a più elevazione dovranno essere muniti di scale continue.

Gli edifici destinati ad uso abitativo dovranno avere scale in numero tale che per ogni 500 mq di superficie coperta, ve ne sia almeno una con larghezza della rampa non inferiore a m 1,20.

Le scale dovranno essere aerate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una luce netta non inferiore a 1,00 mq per ogni ripiano, e prospicienti su strade, cortili, passaggi laterali, zone di distacco o chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento. Le scale, tuttavia, potranno, invece essere aerate a mezzo di condotte di ventilazione, munite di aperture ad ogni piano e sfocianti al di sopra della copertura delle scale medesime. La sezione di tale condotte di ventilazione deve avere dimensione minima ad 1,20 metri.

Negli edifici a due o tre piani fuori terra, anche se plurifamiliari, l'illuminazione e la ventilazione potranno avvenire a mezzo di lanterna a vetri.

Nelle abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani, la larghezza delle rampe delle scale potrà avere larghezza minima di cm 80 e l'illuminazione e ventilazione potranno avvenire attraverso i vani di abitazione.

Dai vani delle scale non potranno ricevere area e luce ambienti di abitazione, cucine, servizi igienici e corridoi.

Tutte le suddette norme varranno anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive, di legge o Regolamento.

E' vietato costruire scale di legno quando queste servono più appartamenti. Esse sono consentite solo in abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani.

Le pareti del vano scale e degli ascensori al confine con vani abitabili debbono avere uno spessore minimo al grezzo di cm 30 se in muratura e di cm 20 se in cemento armato.

Le gabbie delle scale e degli ascensori non debbono avere alcuna comunicazione con i negozi, depositi, autorimesse pubbliche, officine, etc. o comunque con locali non destinati ad abitazione od uffici, salvo deroghe da richiedere caso per caso al comando dei Vigili del Fuoco.

Si richiama inoltre quanto contenuto nel successivo art. 49.

Per quanto riguarda gli ascensori e i montacarichi si fa riferimento alle superficie norme di legge e regolamento.

Art. 42 - Seminterrati e cantinati

I locali seminterrati e cantinati non potranno essere adibiti ad abitazioni, uffici e studi professionali. Essi potranno ospitare attività commerciali e industriali, laboratori, esercizi pubblici, parcheggi e depositi.

In ogni caso essi dovranno avere:

- pavimenti e pareti difesi efficacemente contro l'umidità con l'impiego di materiali idonei e con intercapedini aerate; le quali - se ricadenti su suolo pubblico - avranno larghezza lorda non superiore a quella del marciapiede e comunque non superiore a metri 1,5 al netto; la loro chiusura dovrà essere realizzata con grate in ferro ad elementi tra loro distanti non più di cm 1;
- intradosso del soffitto non meno di m 1,00 fuori terra;
- vespaio ventilato sotto il pavimento di altezza non inferiore a cm 40.

Ove tali ambienti seminterrati o cantinati debbano essere adibiti ad uso di lavoro o di ritrovo, dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia d'igiene del lavoro o dei pubblici ritrovi.

I progetti relativi ai cantinati debbono contenere, oltre ai documenti prescritti, lo schema dei sistemi di illuminazione (artificiale e naturale) nonché di quello di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di fognatura ed il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque quando la fognatura stradale non permetta un deflusso diretto.

Art. 43 - Coperture

Il manto delle coperture a tetto inclinato potrà essere eseguito con tegole piane, curve, in cotto, con lastre di ardesia naturali od artificiali od anche altri materiali purché approvati dalla Commissione Edilizia.

La pendenza delle falde non dovrà essere inferiore al 30%.

In particolari casi, Il Sindaco potrà prescrivere il tipo di manto. La struttura portante potrà essere in legno od in ferro, ma sarà preferibile, ai fini della difesa antincendio, la struttura

in cemento armato.

Nelle coperture a tetto dovranno aversi canali di gronda opportunamente dimensionati e con pendenza non inferiore allo 0,50%.

Nei locali abitabili, sotto terrazza o sotto tetto dovrà essere costruita una intercapedine parallela alla falda del tetto o alla terrazza. Essa dovrà essere ventilata ed avere altezza non inferiore a cm 15 ed essere realizzata mediante un solaio non portante in laterizio armato.

E' consentito sostituire la predetta camera d'aria con opportuni materiali isolanti, purché il potere isolante complessivo della copertura sia almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni dallo spessore di cm 60.

E' comunque vietato l'impiego di materiali eccessivamente igroscopici. I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione debbono essere realizzati in modo tale da escludere qualsiasi spinta orizzontale non equilibrata.

I tetti con struttura portante in legno, se di lunghezza superiore a m 30, devono essere attraversati, possibilmente verso le mezzeria, da un muro di sicurezza contro gli incendi secondo le norme antincendio; gli eventuali vani praticabili posti nel sottotetto saranno separati da tramezzi in muratura; le aperture di comunicazione saranno munite di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili dovrà essere previsto un agevole accesso al tetto per ogni zona compresa fra due muri tagliafuoco.

Gli abbaini dovranno distare almeno m 3,00 dai suddetti muri tagliafuoco. Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che il muro tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine tra le singole proprietà.

CAPO III NORME TECNICHE DI IGIENE

Art. 44 - Smaltimento delle acque pluviali

Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e delle coperture in genere dovranno essere convogliate al collettore comunale. In ogni caso è vietato dell'acqua sul suolo pubblico.

Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle pluviali.

In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, approntare un provvisorio ripario.

La riparazione stabile sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile sollecitudine.

Art. 45 - Smaltimento delle acque di rifiuto

Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque bianche e nere è fatto obbligo ai proprietari sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti di allacciarvisi per lo smaltimento

delle acque di rifiuto. Per le località sprovviste di fognatura, compresa la zona rurale, deve essere previsto un adeguato impianto autonomo.

Ogni manufatto dovrà avere caratteristiche tali da resistere ad eventuali scosse sismiche.

In ogni caso, lo smaltimento delle acque di rifiuto dovrà essere previsto in conformità della L. n. 319 del 10/5/76 e successive integrazioni. Ogni bocchetta di scarico deve essere provvista di sifone.

I condotti di scarico delle acque luride dovranno essere indipendenti, muniti di appositi pozzetti di ispezione a chiusura idraulica, di tubi di aerazione del diametro interno non minore di cm 5, prolungati sopra il tetto dell'edificio, e di un pozzetto finale di ispezione con sifone I condotti di scarico delle acque luride dovranno avere diametro adeguato alle portate, ma comunque mai inferiori a cm 10 nelle discese e cm 12 nei collettori, e pendenza non inferiore allo 1%.

Art. 46 - Igiene del suolo e del sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritiene l'occupazione stessa non contrastante con le esigenze urbanistiche, con il decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.

Per l'attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli allo scopo di entrare negli stabili od uscirne, deve essere richiesta al Comune la costruzione dell'apposito passaggio carraio, che dovrà essere ubicato in modo da non comportare molestia al transito o abbattimento di alberi fiancheggianti il marciapiede.

Non sono permesse luci o prese di arie, di qualsiasi specie, nel suolo pubblico, salvo quanto disposto al precedente articolo 43.

Art. 47 - Camini e scarichi di vapore a gas

Tanto gli impianti collettivi da riscaldamento che quelli singoli, nonchè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di dieci metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali, collettivi e di riscaldamento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo.

I condotti del fumo e del calore debbono essere di materiale incombustibile inalterabile al calore.

Ne è vietata la costruzione in vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscano elemento architettonico e decorativo.

Quando i condotti vengono realizzati all'esterno dei muri devono essere circondati da murature piene o da pareti in cemento armato, o da sistemi prefabbricati equivalenti,

opportunamente isolati.

Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocività o provenienti da scarichi di motori ed apparecchi, debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atti e ad evitare danni a persone e cose, sia nell'ambiente di lavoro che nel vicinato.

In ogni caso devono essere osservate le norme contro l'inquinamento atmosferico.

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 17 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono altresì ottemperare alle norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico.

Art. 48 - Locali per il temporaneo deposito dei rifiuti solidi urbani - Sacchetti a perdere

In ogni edificio i rifiuti solidi dovranno essere, a cura degli abitanti raccolti negli appositi sacchetti a perdere, i quali dovranno essere riuniti in un ambiente a piano terreno, direttamente accessibile con pareti lavabili e pavimento impermeabile, dotato di scarico con chiusino idraulico, di presa d'acqua, e di accorgimenti anti ratto.

Nel caso in cui gli edifici dispongano di area pertinente e siano accessibili non direttamente dalla via pubblica, tale ambiente potrà essere sostituito da un apposito manufatto da collocare sul terreno di proprietà in prossimità dell'accesso dalla via pubblica. Il locale o manufatto di raccolta non è da prevedere solo nel caso di edificio monofamiliare.

Art. 49 - Efficacia del vigente Regolamento di igiene

Per quanto riflette le norme igienico sanitarie si fa riferimento a quanto prescritto dal vigente Regolamento di Igiene e Sanità.

TITOLO III STABILITA', SICUREZZA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 50 - Norme generali di buona costruzione e di prevenzione antincendio

Gli edifici abitativi o produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere progettati e realizzati in modo da garantire che le opere - nel suo insieme e negli elementi che le compongono - si comportino soddisfacentemente, sia in termini di sicurezza, resistenza e deformabilità alle azioni esterne che in termini di durata e rispondano alle finalità della loro funzione ed al rispetto dell'ambiente e del decoro.

Per quanto concerne la prevenzione dagli incendi le opere ed i singoli elementi che le compongono devono essere progettati ed eseguiti nel rispetto delle specifiche leggi e regolamenti vigenti.

Art. 51 - Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è obbligatorio il rispetto dell'art. 27 della L. 30/3/71 n. 118 e del relativo regolamento di attuazione emanato con D. P. R. n. 384 del 27/4/78, nonché della L. 9/1/89 n. 13 e delle relative prescrizioni tecniche di cui al D. M. n. 236 del 14/6/89.

Art. 52 - Requisiti di stabilità delle costruzioni - Edifici pericolanti

Quando una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, i proprietari, i conduttori e gli occupanti sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casi di urgenza, provvedere ad un primo tempestivo intervento per allontanare la minaccia.

L'Amministrazione Comunale, ricevuta notizia che un edificio o un manufatto presenti pericolo e che un lavoro sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, dispone i dovuti accertamenti e adotta i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 69 della L. R. n. 17 del 18/3/1955 sull'ordinamento degli Enti Locali.

TITOLO IV NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Art. 53 - Edifici di uso e interesse collettivo

Gli edifici o parte di essi destinati ad albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, od aventi particolare destinazione di uso o di interesse pubblico, dovranno corrispondere alle norme più restrittivi dettate da leggi, regolamenti, prescrizioni di Pubblica Sicurezza e disposizioni sulla prevenzione degli incendi.

Dovrà inoltre curarsi che le autorimesse e le officine risultino attrezzate in modo che i rumori prodotti dai motori, siano essi relativi agli autoveicoli ospitati, che al macchinario o alla attrezzatura relativa alla lavorazione o alla gestione del locale, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine.

Art. 54 - Edifici per aziende industriali - commerciali - agricole

Qualora si tratti di edifici o locali per aziende industriali, commerciali agricole e loro dipendenze, in cui debbono presumibilmente essere addetti più cinque operai, l'interessato dovrà dare notizia all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, per i provvedimenti di sua competenza, in conformità alla legislazione vigente.

I progetti relativi, oltre che alle prescrizioni del presente regolamento dovranno osservare quelle del sopracitato regolamento d'igiene.

Dovrà disporsi un adeguato numero di servizi igienici, distinti per sesso; dovrà comunque essere previsto almeno un servizio igienico costituito da vaso e lavabo, per ogni venti persone e di adeguati spogliatoi e docce.

Particolare cura dovrà dedicarsi allo smaltimento dei rifiuti, che devono essere resi innocui ed inodori, osservando le norme che saranno fissate dal Comune.

I progetti relativi a qualsiasi attività industriale devono essere corredati da una relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o che possono lasciare sedimenti da eliminare attraverso i liquami, e dei prodotti gassosi con la illustrazione degli accorgimenti per evitare la contaminazione dei liquami e dell'atmosfera.

Art. 55 - Depositi - Magazzini

I muri avranno intonaci lisci e pitturati; quelli di depositi o magazzini di derrate alimentari dovranno essere verniciati o rivestiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile fino all'altezza di m 1,80 dal pavimento.

I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un abbondante lavaggio; il pozzetto di raccolta dell'acqua dovrà essere sempre munito di chiusura idraulica.

L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione. Si dovrà ottemperare, specie in caso di deposito di genere alimentare, alle norme per la lotta alle mosche.

Dovranno essere previsti adeguati servizi igienici con antibagno, spogliatoi e docce, con almeno un servizio igienico ogni dieci addetti. I servizi devono essere distinti per sesso e dotati di antibagno.

Art. 56 - Case rurali

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate al funzionamento delle aziende, mentre non saranno considerate tali le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziali anche se stagionale, come villi, villini, chalets, ecc..

Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme, integrative di quelle dettate dal P.R.G. e dal presente Regolamento:

- a) ogni abitazione deve essere fornita di uno o più locali appositi, atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate al consumo familiare. Tali locali non possono avere superficie complessiva superiore a 1/5 dell'intero edificio.
- b) è fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione, anche temporanea, per la conservazione o manipolazione dei prodotti agricoli.
- c) i dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno 15 mc. per ogni individuo ospitato, bene asciutti che permettano facilmente il ricambio dell'aria dall'esterno. Detti ricoveri devono avere un servizio igienico (con doccia, vaso, lavabo e bidet) per ogni 10 persone. I servizi igienici devono essere per sesso e devono essere immediatamente contigui ai dormitori.
- d) le abitazioni rurali debbono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale, da una strada percorribile in ogni periodo dell'anno, di larghezza tale da consentire l'accesso agli autoveicoli.
- e) nelle case coloniche, le porte e le finestre delle cucine e dei locali adibiti a deposito di commestibili, devono essere munite di vetri, adatte ad impedire l'entrate delle mosche. Le stalle, le concimaie, i depositi di materiale putrescibile debbono essere dotati di disinfettanti. Le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di 100 metri dalle abitazioni, debbono essere cosparse di sostanze atte ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di insetti nocivi
- f) il Sindaco, nell'interesse dell'igiene del suolo e dell'abitato, potrà fare eseguire ispezioni dai funzionari e da agenti comunali al fine di constatare l'osservanza delle norme vigenti.

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare, oltre le precedenti norme , le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricoveri per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte dell'abitazione, le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la disposizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti.

Art. 57 - Ricoveri per gli animali

Non sono ammessi, al di fuori delle zone E di cui al P.R.G. ricoveri per gli animali anche da cortile. In dette zone non è consentito costruire abitazioni a distanza inferiore a m 30 dai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero al di sopra dei medesimi. Quando non sia assolutamente possibile distanziare l'abitazione, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà consentire la costruzione di case in aderenza ai muri di detti ricoveri, i quali però non potranno comunicare con i locali destinati ad abitazione, né avere aperture, nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazioni a distanza minore di m 3,00 da queste .

La distanza delle abitazioni non dovrà essere inferiore a m 50 per le porcilaie. Per gli allevamenti la distanza minima non potrà essere in ogni caso inferiore a m 200.

Qualunque locale adibito a ricovero di animali, dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il dispersione nel terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto, ed essere bene illuminato e ventilato, l'altezza, misurata dall'imposta della copertura non dovrà essere minore di metri 3,00. La cubatura dovrà essere di almeno mc 22,00 per ogni capo di bestiame grosso, di almeno mc 30,00 per ogni bovina lattiera, di almeno mc. 15 per ogni capo di bestiame minuto e di almeno mc 3.00 per gli animali da cortile.

Al ricambio dell'aria si provvederà anche con finestre a vasistas. I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie saranno costruite con materiale impermeabile; inoltre, devono confluire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili collocato fuori del ricovero. Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile all'altezza di m 2,00 dal pavimento.

Ove sia possibile, gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente od almeno sarà disposto che essa scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata. Tutti gli spigoli dovranno essere lisci ed arrotondati.

Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle finestre e tende a bacchette alle porte, tinteggiando le pareti di colore blu oltre mare ed impiegando eventualmente moschicidi; le stalle per vacche da latte, devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai ecc. mediante tramezzi in muratura fino al soffitto e non debbono essere in comunicazione con i medesimi a mezzo di porte o finestre; dovranno inoltre essere completate di locali destinati alla lavatura dei recipienti e al deposito ed alla filtrazione del latte, dotate di acqua potabile con pavimenti lavabili, a balza pure lavabili di altezza non inferiore a m 2,00. Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovranno essere allontanati ogni giorno e portati alle apposite concimaie.

Il fienile, nel caso eccezionale che sia stata consentita la continuità nel fabbricato, dovrà essere separato da un muro tagliafuoco di mattoni o calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm 40.

Detto muro dovrà proseguire oltre al manto di copertura per una altezza non inferiore a m 1,00.

Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolare accorgimenti per facilitarne l'aerazione, la tenuta di animali dovrà in ogni caso essere autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 58 - Concimaie

Le concimaie possono essere consentite solo nelle zone E del P.R.G.. Per la costruzione ed ubicazione delle concimaie e per la tenuta del letame, dovranno osservarsi le prescrizioni delle Leggi Sanitarie vigenti e quelle particolari che saranno impartite di volta dagli organi competenti.

Le concimaie dovranno essere impermeabili, a distanza non inferiore di quella stabilita per le stalle dalle case di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell'acqua potabile, nonché dalla pubblica via e da un livello inferiore all'apertura del pozzo dell'acqua potabile.

La superficie della concimaia non deve essere inferiore a mq 4.00 per ogni capo di bestiame tenuto nella stalla.

La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquami nella fossa di macerazione e nei pozzetti.

TITOLO V NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I <u>DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI</u>

Art. 59 - Formazione dei cantieri

Quando debba procedersi alla riparazione od alla costruzione di un'opera edilizia su una via od altro spazio pubblico la zona ove dovrà svolgersi il lavoro deve essere recinta mediante assito tenuto da palizzate di sufficiente robustezza, secondo le prescrizioni che saranno di volta in volta impartite dall'Autorità Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Le recinzioni dovranno avere spigoli smussati, essere dotate in ogni spigolo di lanterne rosse facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura di chi gestisce il cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale ed avere apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Le recinzioni devono essere realizzate in modo tale da garantire la visibilità agli incroci. Il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore ai m 2,50 dal suolo, e dovrà essere costruito in modo da costruire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

All'ingresso dei cantieri dovrà apporsi una tabella recante l'oggetto dei lavori, i nominativi dei titolari della concessione edilizia, dell'assuntore dei lavori (o del responsabile di cantiere in caso di costruzione in economia), del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori, ed il numero e data di rilascio della concessione stessa.

Nei cantieri dovranno provvedersi idonei servizi igienici per i lavoratori: Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si rinvia alle norme ENPI e alle norme vigenti in materia di impianti ed attrezzature di cantiere e di incolumità e sicurezza del lavoro.

Art. 60 - Sgombero e trasporto dei materiali

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati agli appositi luoghi di scarico.

I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.

I mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere caricati e condotti in maniera tale che nessuna quantità del materiale medesimo venga sparsa durante il tragitto. Ouando

si verifichi uno spargimento di materiale sulla pubblica via, il costruttore deve provvedere immediatamente alla completa eliminazione del materiale versato.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente sgombra e pulita.

Eventuali lavori di ripristino del suolo stradale e di pulizia dello stesso ove non effettuati dal costruttore saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale a totale spesa del proprietario. Dette spese, quali risulteranno dalla liquidazione dell'ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere rifuse entro dieci giorni dall'avviso di pagamento.

Il proprietario che interrompa per qualsiasi ragione l'esecuzione dei lavori, deve adottare quelle misure necessarie per l'eliminazione di pericoli per l'incolumità per l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite ed il decoro cittadino.

Art. 61 - Rimozione degli impianti di cantiere

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro ed impedimento.

In caso di inadempienza, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio in danno del proprietario e salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti.

CAPO II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SUOLO ED IL SOTTOSUOLO PUBBLICO

Art. 62 - Rinvenimenti e scoperte

Oltre a quanto prescritto dalle leggi circa l'obbligo della denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, tecnologico, archeologico, storico ed artistico, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti e le scoperte che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione va fatta in caso di reperimento di ossa umane. Il Sindaco adotta i provvedimenti di legge.

Art. 63 - Lavori nel pubblico sottosuolo

E' vietato eseguire scavi o tagli di pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o collocare conduttore del sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza concessione o autorizzazione del Sindaco, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori.

Il rilascio della suddetta concessione o autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa e alla prestazione delle garanzie richieste. Il ripristino del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o per causa di questi, verrà eseguito dal Comune a spese del titolare stesso.

Art. 64 - Installazioni su spazio pubblico

Tutte le installazioni - permanenti o temporanee - su spazio pubblico sono soggette al rilascio di concessione edilizia.

In tali casi il richiedente dovrà allegare alla richiesta l'atto di concessione del suolo in luogo del titolo di proprietà.

Non potranno essere rilasciate concessioni per punti di vendita non compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione della rete commerciale.

Non potrà essere rilasciata concessione edilizia per impianti - temporanei o permanenti - che non siano dotati di particolari pregi estetici, che siano adibiti a vendita di prodotti maleodoranti che costituiscano intralcio alla circolazione pedonale e veicolare che impediscano o disturbino la visibilità dagli immobili adiacenti e dai veicoli in transito o che nuocciono, comunque, alla sicurezza degli immobili adiacenti.

Art. 65 - Rimozione di opere che occupano spazio pubblico

Il Comune potrà prescrivere per ragioni di pubblico interesse la demolizione o la rimozione di opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali balconi, gradini, scale e sedili esterni, paracarri, servizi igienici, grondaie, tettoie, sovrappassi imposte di porte e finestre a piano terreno che aprono.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI

Art. 66 - Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti

Il Sindaco per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Edilizia, ordinare la demolizione di opere occupanti o restringenti le sedi stradali anche se eseguite a termini delle norme vigenti all'epoca della loro costruzione, e fatto salvo il diritto dell'indennità spettante ai proprietari.

Art. 67 - Sanzioni per manomissione di opere pubbliche

E' severamente proibito manomettere le opere pubbliche (strade, fognature acquedotti, ecc.) per qualsiasi motivo e ragione, senza la preventiva autorizzazione comunale ed il versamento di congruo deposito cauzionale da stabilirsi dagli uffici competenti I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 68 - **Disposizione finale**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.